



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Programmazione unitaria 2014-2020**

**Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese”**

**Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese”**

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE

(ai sensi della Delib.G. R. n. 2/2 del 16.1.2018)

**DIRETTIVE DI ATTUAZIONE**

**Competitività per le MPMI**

Tipologia di intervento (D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015)	<b>T3</b>
---	-----------



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

### Scheda intervento

Oggetto e finalità	Aumento della competitività delle MPMI attraverso il sostegno agli investimenti materiali e immateriali, servizi di consulenza e formazione
Tipologia di intervento (D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015)	T3
Soggetti beneficiari	MPMI operative
Settori ammissibili	Tutti i settori previsti dal Reg. (UE) n. 651/2014 (artt. 13, 14, 17, 18, 19, 31) e Reg. (UE) n. 1407/2013
Priorità	Territoriale e/o ambito intervento
Esclusioni	Previste esplicitamente dagli articoli dei Regolamenti applicati e dalle procedure di attuazione
Limitazioni	Previste esplicitamente dagli articoli dei Regolamenti applicati e dalle procedure di attuazione
Principali tipologie di spese ammissibili	Progetto di investimento con spese ammissibili individuate
Regolamenti comunitari per l'attuazione	Regolamento (UE) n. 651/2014 (artt. 14, 17, 18, 19, 31, 38, 39, 40, 41, 49) Regolamento (UE) n. 1407/2013
Dimensione del piano aziendale	Minimo Euro 1.500.000 - Massimo Euro 5.000.000
Forma aiuto	Sovvenzione a fondo perduto
Strumenti di sostegno collegati	Finanziamento pubblico diretto concesso a condizioni di mercato attraverso il Fondo di Competitività delle fino ad un massimo del 35% del valore del piano per la creazione di impresa o lo sviluppo aziendale
Intensità aiuto	Massimali previsti dal Regolamento n. 651/2014, nei limiti stabiliti dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-20 o dimensione di impresa Fino a concorrenza del massimale previsto dal Regolamento n. 1407/2013
Selezione dei progetti	Procedura valutativa
Procedura istruttoria	Sportello
Durata	Fino al 31 dicembre 2020
Fonti di copertura della spesa	Programmi finanziati o co-finanziati con fondi europei, nazionali e regionali



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

## Sommario

Art. 1.Finalità e oggetto .....	4
Art. 2.Riferimenti normativi.....	4
Art. 3.Attuazione degli interventi.....	5
Art. 4.Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità formale.....	5
Art. 5.Settori di attività ammissibili.....	5
Art. 6.Piano di sviluppo aziendale e spese ammissibili .....	6
Art. 7.Forma e intensità dell'aiuto .....	7
Art. 8.Criteri di valutazione .....	8
Art. 9.Procedure per la presentazione, valutazione e selezione .....	8
Art. 10.Realizzazione dei piani di sviluppo aziendale .....	8
Art. 11.Erogazione dell'aiuto .....	9
Art. 12.Monitoraggio e controllo .....	9
Art. 13.Revoca .....	9
Art. 14.Periodo di validità .....	9
Art. 15.Norma finale.....	9



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

## Art. 1. Finalità e oggetto

1. L'intervento è finalizzato ad aumentare la competitività delle MPMI operanti nel sistema produttivo regionale attraverso il sostegno agli investimenti materiali e immateriali, che può comprendere anche servizi di consulenza e formazione.

## Art. 2. Riferimenti normativi

1. Le presenti direttive sono applicate in attuazione di quanto disposto dall'art. 25 della Legge Regionale n. 2/2007 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)" e ss.mm.ii e dal D.Lgs. n. 123/1998.

2. Gli interventi a favore delle imprese sono realizzati nel rispetto delle seguenti norme:

- Regolamento (UE) n. 1303/13 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio  
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:it:PDF>
- Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (2013/C 209/01) della Commissione Europea, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 209/1 del 23 luglio 2013  
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2013:209:FULL&from=IT>
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 187 del 26 giugno 2014  
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=IT>
- Regolamento (UE) n. 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017, pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 156/1 del 20 giugno 2017, che modifica il Regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il Regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili  
<http://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1084&qid=1498236492176&from=IT>
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 Dicembre 2013, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 352 del 24 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis"  
[http://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/legislation/de\\_minimis\\_regulation\\_it.pdf](http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_it.pdf)
- Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2014-2020 vigente alla data di approvazione della graduatoria e conforme alla Decisione della Commissione Europea di approvazione dell'Aiuto



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

di Stato n. 38930/2014 – Italia e successiva modifica per il periodo 2017-2020 con Decisione della Commissione Europea n. 5938/2017

[http://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/cases/253178/253178\\_1583347\\_113\\_2.pdf](http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253178/253178_1583347_113_2.pdf)

[https://www.regione.sardegna.it/documenti/1\\_605\\_20160928184244.pdf](https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_605_20160928184244.pdf)

3. Le presenti direttive sono adottate dalla Regione Autonoma della Sardegna in coerenza ed attuazione dei seguenti documenti di programmazione:

- Programma Regionale di Sviluppo XV legislatura 2014-2019, approvato con la Delibera della Giunta Regionale n.41/3 del 21/10/14  
[https://www.regione.sardegna.it/documenti/1\\_73\\_20141024103003.pdf](https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20141024103003.pdf)
- Programmi Operativi Regionali che attuano la Programmazione Unitaria per il periodo 2014-2020  
<http://www.sardegnaprogrammazione.it/programmazione2014-2020/>;
- Delibera della Giunta Regionale n. 46/8 del 22/09/15 - Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese  
<https://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1284&id=49315>
- Delibera della Giunta Regionale n.52/19 del 28/10/15 - Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 " Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese. Linee guida per la definizione degli strumenti attuativi e prima applicazione  
<https://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&n=10&mese=201510>
- Delibera della Giunta Regionale n. 49/11 del 13/09/2016 - Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese. Approvazione Linee guida per il sostegno all' impresa  
<http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1337&id=54495>
- Strategia di Specializzazione Intelligente (S<sup>3</sup>) della Regione Sardegna per ciclo di Programmazione 2014-2020  
<http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=278012&v=2&c=12950>.

4. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Direttive, si fa riferimento ai Regolamenti comunitari in materia di aiuti e alle Disposizioni attuative della L. 488/1992.

### **Art. 3. Attuazione degli interventi**

1. All'attuazione delle presenti Direttive provvedono le strutture competenti<sup>1</sup> mediante l'approvazione di specifici Bandi e la pubblicazione dei relativi Avvisi, previa comunicazione del regime nelle forme previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di aiuti. Le strutture competenti verificano in sede di predisposizione dei Bandi che gli stessi contengano gli elementi minimi previsti dalle "Linee guida" approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (15/10/CR7bis/C3).

<sup>1</sup> Per struttura competente si intende la struttura organizzativa responsabile della spesa (L.R.n. 31/1998) o l'Organismo Intermedio individuato ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

2. Per l'attuazione degli interventi le strutture competenti possono avvalersi di uno o più soggetti da selezionare con procedura di evidenza pubblica nel rispetto del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. ovvero attraverso affidamento diretto ad un'Agenzia o a una società *in house*.

#### **Art. 4. Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità formale**

1. Possono beneficiare degli aiuti le MPMI così come definite dall'Allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014 con esclusione delle imprese in fase di avviamento ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

2. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui alle presenti direttive, le imprese di cui al comma 1, devono rispettare le seguenti condizioni di ammissibilità formale:

- a) nei casi previsti dalla legge ovvero quando ciò costituisce condizione indispensabile per l'esercizio dell'attività economica oggetto della domanda, essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese, ovvero in albi, collegi, registri ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica amministrazione;
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- c) non essere considerata impresa in difficoltà, come definita dall'art. 2, punto 18 del Reg. (UE) n. 651/2014;
- d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea al momento del pagamento dell'aiuto;
- e) non essere incorse nelle sanzioni interdittive di cui art. 9, comma 2 lett. d) del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii., ovvero nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- f) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, relative alla prevenzione degli infortuni e alla salvaguardia dell'ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi;
- g) avere sede operativa ubicata nel territorio regionale al momento del pagamento dell'aiuto;
- h) non aver avviato i lavori relativi al piano prima della registrazione della domanda;
- i) con riferimento al titolare e/o ai componenti della compagine sociale del proponente persona giuridica, non essere destinatari di una sentenza di condanna passata in giudicato o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, pronunciati nei confronti dei soggetti e per i reati di cui all'articolo 38, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero per i reati che costituiscono motivo di esclusione di



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di registrazione della domanda;

- j) che, in capo al soggetto proponente, al titolare o ai rappresentanti legali e amministratori, nonché agli eventuali soggetti presso i quali gli stessi operino in qualità di rappresentanti legali o amministratori, non sussistono, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione regionale crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati per i quali l'Amministrazione possieda un titolo esecutivo, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti ;
- k) di trovarsi in regime di contabilità ordinaria o, qualora ci si trovi in regime di contabilità semplificata, di attivare un conto corrente dedicato intestato all'impresa, destinato a gestire le transazioni (pagamenti e apporti finanziari) oggetto del piano;
- l) di autorizzare l'Amministrazione regionale e i soggetti da questa incaricati, nonché le altre autorità nazionali ed europee, a trattare i dati relativi al beneficiario dell'aiuto e rendere pubbliche le informazioni previste dal POR FESR Sardegna 2014-20 e dalla normativa in materia di aiuti di stato.

3. Ulteriori criteri di ammissibilità possono essere indicati nelle procedure attuative.

### **Art. 5. Settori di attività ammissibili**

1. Sono ammessi tutti i settori, ferme restando le limitazioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014, artt. 13, 14, 17, 18, 19, 31 e dal Regolamento n. 1407/2013, art. 1<sup>2</sup>.
2. L'impresa operante in uno dei settori esclusi dal Regolamento (UE) n. 651/2014 o dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, che opererà anche in settori o attività ammessi, può beneficiare degli aiuti a condizione che sia garantita, tramite mezzi adeguati, la separazione delle attività o la distinzione dei costi in modo tale che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi ai sensi delle presenti direttive.
3. Fatti salvi i settori esclusi dai Regolamenti in funzione del regime prescelto, nelle procedure attuative sono indicati gli ulteriori requisiti e limitazioni previsti dalla fonte finanziaria utilizzata.

### **Art. 6. Piano di sviluppo aziendale e spese ammissibili**

1. Il piano descrive la situazione dell'impresa, le tappe essenziali e gli obiettivi specifici per lo sviluppo delle attività che garantiscono il conseguimento della redditività e dell'equilibrio finanziario. Il piano è costituito da un programma di investimenti materiali e immateriali finalizzati alla realizzazione di un "investimento iniziale", così come definito dal Regolamento (UE) n.

---

<sup>2</sup> A titolo esemplificativo, possono accedere all'intervento le imprese dei settori: manifatturiero, servizi, commerciale, turistico e della valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e naturalistico.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

651/2014, che può comprendere servizi di consulenza e formazione. L'investimento finalizzato alla creazione di un nuovo stabilimento deve essere organico e funzionale.

Per "investimento iniziale" si intende:

- un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa. Se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente.

2. Il piano deve indicare eventuali fabbisogni finanziari coperti con risorse di terzi per le quali si intende attivare misure di garanzia. Per la copertura del piano, il beneficiario dell'aiuto deve apportare un contributo finanziario pari ad almeno il 25% del costo ammissibile calcolato sugli investimenti di cui al punto (a), comma 1, del successivo art. 7, attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.

3. Il valore del piano oggetto di aiuto è determinato dalla somma del valore delle singole azioni che lo compongono e può comprendere una quota di capitale circolante<sup>3</sup> solo ai fini del finanziamento. Il capitale circolante è determinato considerando la situazione macroeconomica contingente, il settore di attività e la caratteristica struttura del debito, gli investimenti nonché le caratteristiche dei mercati su cui si intende operare.

4. Il valore del piano di sviluppo oggetto di aiuto è compreso tra 1.500.000 e 5.000.000 euro.

5. Il piano deve essere realizzato entro 36 mesi dal provvedimento di concessione o dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento, se successivo, e comunque non oltre 42 mesi dall'avvio<sup>4</sup>, se antecedente.

6. I costi ammissibili sono individuati sulla base del regime prescelto e sono riconducibili alle seguenti macro tipologie:

---

3 Cfr. Guidance for Member States on Article 37(4) CPR– Support to enterprises/working capital, European Commission, European Structural and Investment Funds (EGESIF\_14\_0041-1 11/02/2015).

4 Per "avvio dei lavori" si intende la data del primo dei titoli di spesa ammissibile, esclusi gli studi preliminari di fattibilità qualunque sia la data anteriore, intestato all'impresa o, nel caso di leasing, all'istituto finanziatore, ancorché pagato successivamente. Pertanto, non può essere considerato "avvio a realizzazione" del programma proposto, l'aver effettuato studi di fattibilità o aver sostenuto oneri concessori prima dell'autorizzazione all'avvio degli investimenti ottenuta per il programma.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Macro tipologie spese ammissibili	Reg.(UE) n. 651/2014					Reg. (UE) n. 1407/2013
	Art. 14	Art. 17	Art. 18	Art. 19	Art. 31	De minimis
Costi per gli investimenti materiali e immateriali	Ammessa	Ammessa				Ammessa
Costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale, calcolati su un periodo di due anni (in alternativa ai costi per gli investimenti)	Ammessa	Ammessa				Ammessa
Costi per servizi di consulenza			Ammessa			Ammessa
Costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra				Ammessa		Ammessa
Costi relativi alla formazione					Ammessa	Ammessa

7. Il piano può prevedere, in tutto o in parte, l'acquisizione di beni in locazione finanziaria.
8. Il dettaglio di costi ammissibili per ogni piano è definito nelle procedure di attuazione.
9. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di agevolazioni per ciascun Avviso.
10. Tutte le spese devono essere sostenute successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione.

### **Art. 7. Forma e intensità dell'aiuto**

1. Gli aiuti per gli investimenti, i servizi di consulenza e la formazione, sotto forma di regime, sono erogati in una delle forme previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 art. 5, comma 2 (a titolo esemplificativo: sovvenzioni e contributi in conto interessi, prestiti e garanzie) o con una combinazione delle stesse, come previsto dal comma 4 dello stesso articolo fino a concorrenza del valore del piano al netto del capitale di esercizio nei limiti previsti dall'art. 7 dello stesso regolamento.

Concorrono alla determinazione dell'aiuto i seguenti costi:

- (a) costi per gli investimenti materiali e immateriali;
- (b) costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale, calcolati su un periodo di due anni (in alternativa al punto a); o
- una combinazione dei costi di cui alle lettere a) e b) nei limiti stabiliti dagli artt. 14 e 17 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- costi per servizi di consulenza, partecipazione a fiere/mostre e formazione.

L'ammontare dell'aiuto non può superare i massimali previsti dai regimi di aiuto calcolati in applicazione degli articoli 13, 14, 17,18, 19, 31, del Regolamento (UE) n. 651/2014 o del massimale fissato dall'art. 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, determinato sul valore del piano al netto del capitale di esercizio.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

2. Qualora per il finanziamento del piano sia richiesto l'intervento del Fondo Competitività<sup>5</sup>, questo può operare in combinazione con gli aiuti determinati ai sensi del comma 1 in forma di sovvenzioni, secondo le condizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dal Regolamento del Fondo.

Il Fondo Competitività interviene nella misura massima del 35% del fabbisogno del piano di sviluppo aziendale approvato a concorrenza degli eventuali finanziamenti di terzi e eventuale leasing.

Il Fondo Competitività eroga finanziamenti in forma di prestito di durata non superiore a 10 anni, di cui 2 di pre-ammortamento:

- a condizioni di mercato, nel rispetto della Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);  
*oppure*
- a un tasso inferiore, se rispetta le condizioni previste dal test dell'operatore in un'economia di mercato<sup>6</sup> in presenza di un finanziamento bancario o di altro intermediario finanziario privato.

Il Centro Regionale di Programmazione, struttura competente per le richieste di intervento del Fondo di Competitività, approva le istruttorie relative alle richieste di finanziamento e ne autorizza l'intervento con proprio provvedimento, recepito dall'atto di concessione per farne parte integrante e sostanziale ai fini dell'attuazione.

Nei Bandi è indicata la forma dell'aiuto utilizzata e la percentuale massima di sovvenzione in funzione del valore del piano.

4. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi delle presenti direttive possono essere cumulati:

- con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato applicabile all'aiuto in questione in base al Regolamento utilizzato.

5. Ulteriori specificazioni potranno essere definite nell'avviso.

## **Art. 8. Criteri di valutazione**

1. La valutazione del piano è effettuata sulla base dei seguenti criteri che possono essere ulteriormente specificati o integrati nelle procedure attuative:

- adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dal soggetto proponente, per grado di istruzione ovvero pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attività prevista dal piano di sviluppo aziendale;

<sup>5</sup> Istituito con la D.G.R. n. 52/19 del 28/10/2015.

<sup>6</sup> In generale, se un investimento è effettuato garantendo parità di trattamento a investitori pubblici e privati, la Commissione ritiene che esso sia conforme al test dell'operatore in un'economia di mercato e non costituisca quindi aiuto di Stato. Un investimento garantisce parità di trattamento quando viene effettuato alle stesse condizioni da investitori pubblici e privati, quando le due categorie di operatori agiscono in contemporanea e quando l'intervento dell'investitore privato ha una rilevanza economica effettiva.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- coerenza del piano rispetto agli obiettivi e contenuti degli strumenti programmatori di riferimento e in particolare alla S<sup>3</sup>;
  - fattibilità tecnica del piano: tempistica di avvio e coerenza tra investimenti previsti, organizzazione e processo produttivo;
  - introduzione di soluzioni innovative sotto il profilo organizzativo, produttivo o commerciale;
  - potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell'iniziativa proponente e relative strategie di marketing;
  - sostenibilità economica e finanziaria del piano, con particolare riferimento all'equilibrio e alla coerenza nella composizione interna delle azioni, ai ricavi previsionali e costi gestionali;
  - rispetto delle politiche orizzontali (tematiche ambientali e pari opportunità).
2. Le procedure attuative fissano la soglia minima di punteggio per l'ammissibilità all'aiuto.

### **Art. 9. Procedure per la presentazione, valutazione e selezione**

1. La domanda scritta di accesso deve essere presentata dal proponente entro i termini fissati e secondo le modalità previste dalle procedure attuative, pena il rigetto della domanda.
2. Gli aiuti sono concessi a seguito di una procedura valutativa con procedimento a sportello, anche con chiamate scaglionate, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. La struttura competente può utilizzare la procedura a graduatoria, nel caso si preveda la presentazione di un elevato numero di domande.
3. La durata del procedimento è definita dalle procedure attuative nel rispetto delle regole generali.
4. Le procedure attuative sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna ([www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it)).
5. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le imprese beneficiarie hanno diritto agli aiuti esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Le strutture competenti comunicano tempestivamente l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
6. La procedura può avvantaggiarsi dell'utilizzo di una piattaforma informatica unica.
7. A seguito di valutazione istruttoria, che può prevedere anche uno specifico colloquio con il proponente nel merito delle competenze possedute e della proposta presentata, nel rispetto dei principi dettati dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è comunicato al proponente l'esito dell'istruttoria e della valutazione. Per le domande esitate positivamente, nella comunicazione è indicato l'importo degli aiuti concedibili a fronte del valore del piano approvato e le eventuali prescrizioni istruttorie. Verificata la presenza delle condizioni di accoglibilità post istruttoria previste dalla legge e acquisiti l'atto di adesione e il disciplinare, sottoscritti dal beneficiario, la struttura competente emette il provvedimento di concessione provvisoria del contributo e autorizza la sottoscrizione dell'eventuale contratto di finanziamento nel caso di intervento del Fondo di Competitività delle imprese. Per le domande esitate negativamente, sono comunicate le motivazioni su cui si fonda l'esito istruttorio ed è adottato il



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

provvedimento di diniego.

### **Art. 10. Realizzazione dei piani di sviluppo aziendale**

1. Il piano approvato non può essere modificato negli obiettivi, attività e risultati attesi in corso di esecuzione e eventuali variazioni devono essere comunicate formalmente alle strutture competenti per la preventiva autorizzazione secondo i termini e i modi che sono stabiliti nelle procedure attuative.
2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 6, qualora ricorrano comprovate cause di forza maggiore che impediscano il rispetto del termine di conclusione del piano, può essere concessa una proroga fino a un massimo di 6 mesi, soggetta a valutazione e approvazione secondo i termini e i modi che sono stabiliti nelle procedure attuative.

### **Art. 11. Erogazione dell'aiuto**

1. L'erogazione delle agevolazioni e/o del finanziamento avviene per Stati di Avanzamento Lavori (SAL) o a titolo di anticipazione e nei limiti stabiliti dalle modalità di erogazione indicate nelle procedure attuative. L'eventuale anticipazione non può essere corrisposta in presenza di debiti contributivi o fiscali.
2. In caso di intervento del Fondo di Competitività, il relativo finanziamento è erogato secondo le modalità previste nel contratto di finanziamento e secondo quanto disciplinato dallo specifico avviso.
3. Le procedure attuative dettagliano le modalità di erogazione.

### **Art. 12. Monitoraggio e controllo**

1. La Struttura competente per l'attuazione, l'Amministrazione Regionale e le Istituzioni comunitarie e nazionali, direttamente o attraverso i propri delegati, possono effettuare controlli documentali presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei singoli interventi e delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalle presenti Direttive e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dalle imprese beneficiarie.
2. I soggetti di cui al comma precedente, possono visionare in ogni momento anche successivo al completamento del piano, la documentazione originale delle spese sostenute, che deve essere conservata obbligatoriamente dal beneficiario per la durata indicata nel disciplinare.

### **Art. 13. Revoca**

1. All'Amministrazione Regionale è riservato il potere di revocare l'agevolazione qualora l'impresa beneficiaria disattenda le disposizioni cogenti del presente bando, con il conseguente avvio della procedura di recupero. La revoca dell'agevolazione comporta anche la rescissione dell'eventuale finanziamento concesso dal Fondo Competitività e la restituzione dell'importo erogato, secondo le modalità disciplinate nel contratto di finanziamento.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

2. Ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, gli aiuti erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di adozione del provvedimento di concessione provvisoria incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi. L'ammontare degli interessi è determinato in via provvisoria alla data di emissione del provvedimento di revoca. Per quanto non diversamente disciplinato dalla normativa regionale in materia, si rinvia al contenuto dell'articolo 9 suddetto per quanto applicabile. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

3. È facoltà dell'Amministrazione Regionale, inoltre, quella di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, anche indipendentemente da fatti imputabili all'impresa beneficiaria, nell'utilizzo del finanziamento concesso quando compromettano la possibilità di realizzare il piano nei tempi massimi previsti.

4. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria intenda rinunciare alla realizzazione del piano approvato deve comunicare tempestivamente tale volontà, tramite posta elettronica certificata, dichiarando la disponibilità alla restituzione dell'aiuto, degli eventuali interessi, e dell'eventuale finanziamento concesso dal Fondo Competitività.

5. In caso di cessazione dell'attività o nel caso in cui l'impresa beneficiaria trasferisca gli investimenti produttivi o l'attività economica dal territorio interessato nei primi 5 (cinque) anni dal completamento del piano, le agevolazioni concesse sono revocate.

#### **Art. 14. Periodo di validità**

1. Le presenti Direttive restano in vigore fino al 31 dicembre 2020, termine di scadenza dei regolamenti comunitari riguardanti la concessione di aiuti di Stato, fatte salve eventuali proroghe o deroghe concesse dalla Commissione Europea.

#### **Art. 15. Norma finale**

1. Le presenti Direttive di attuazione sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna ([www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it)).

2. I Bandi e/o gli Avvisi pubblici redatti sulla base delle presenti Direttive sono pubblicati sul sito internet della Regione Sardegna e sul BURAS.

3. L'Assessore competente potrà emanare circolari esplicative e interpretative delle presenti Direttive, da pubblicare sul sito internet istituzionale della Regione Sardegna.

4. Il Responsabile del Procedimento potrà emanare circolari esplicative e interpretative, da pubblicare sul sito internet istituzionale della Regione Sardegna, sulle disposizioni contenute nell'Avviso.